



TESTO UNICO LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO

Art. 34

Diritti derivanti da invenzione industriale

I diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta nell'esecuzione del rapporto d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto ed a tale scopo retribuita appartengono allo Stato salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. Se non è prevista la retribuzione spetta all'inventore anche un equo premio, per la determinazione del quale si tiene conto della importanza dell'invenzione. Qualora non ricorrano le condizioni previste nel comma precedente e si tratti di invenzione industriale che rientra nel campo di attività dell'amministrazione a cui è addetto l'inventore, l'amministrazione stessa ha il diritto di prelazione per l'uso esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto nonché per la facoltà di chiedere od acquistare per la medesima invenzione brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dall'amministrazione per pervenire all'invenzione.

L'amministrazione può esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto. Il premio, il canone od il prezzo e le rispettive modalità di corresponsione sono stabilite con decreto del ministro competente. Agli effetti dei commi precedenti si considera fatta durante l'esecuzione del rapporto di impiego l'invenzione industriale per la quale sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'amministrazione nel cui campo di attività l'invenzione stessa rientra.

Versione in vigore dal 25 gennaio 1957 secondo Normativa, non più in vigore dal 19 marzo 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Parte	Prima — Stato giuridico
Titolo	II — Doveri - responsabilità - diritti

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-lo-statuto-degli-impiegati-civili-dello-stato/art-34-diritti-derivanti-da-invenzione-industriale/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it